

Conto dell'agente della riscossione privo dei dati relativi all'accertamento: il warning della Corte dei conti

Scritto da Interdata Cuzzola | 09/05/2023

Il giudizio di conto a cui è sottoposto l'agente della riscossione delle entrate comunali deve necessariamente dare piena contezza delle tre fasi (accertamento, riscossione e versamento nelle casse dell'ente) che hanno composto l'attività dell'agente, non risultando coerente con le finalità normative una rappresentazione parziale del ciclo dell'entrata: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Calabria, nella sent. 232/2022, depositata il 28 dicembre 2022.

Secondo i giudici, rispetto all'attività specifica dell'agente della riscossione, la mera evidenza del riscosso e del versato non appare sufficiente a offrire piena regolarità della gestione del conto dell'agente, difettando del requisito essenziale - e posto a monte di tutte le attività successive - dell'accertamento (*rectius* dell'evidenza dell'accertamento).

In altri termini, la semplice lettura del riscosso e del versato e l'identità tra i due, non consente di per sé di concludere per la regolarità del conto (e relativo scarico), senza che vi sia anche la corretta esposizione degli importi accertati; accertamento (ossia, il carico) che costituisce il criterio primo e a monte per poter valutare l'operato a valle dell'agente.

La gestione del riscosso e versato, pertanto, in tanto potrà dirsi regolare, in quanto coerente rispetto alle somme accertate di cui si deve avere la necessaria conoscenza, visto che *"nel giudizio di conto per la riscossione, non si assiste ad un riscontro esclusivo tra riscosso-versato, quanto ad un rapporto tra accertato-riscosso-versato nel quale l'accertato è il fattore iniziale che viene in rilievo"*.